



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 15

del 06/03/2024

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: VECCHI Luca

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN
ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2023-2024)
(L.R. 16/2017; d.a.l. 152/2024)

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la Legge n.103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione

europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all’articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

Visti in particolare:

- l’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell’Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio, ad eccezione dei *barbecue*;
- l’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell’aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell’anno solare di riferimento;
- l’art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell’Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l’art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall’utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Sono esclusi dall’applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;

- l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

Preso atto altresì:

- che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- che l'art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
 - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno.
- che l'art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":
 - a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
 - b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata", definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In" di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Viste inoltre le Ordinanze Sindacali R.U.O 78 del 28/12/2022 e R.U.O. 14 del 29/02/2024 con le quali il comune di Reggio Emilia ha stabilito di:

- consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione, adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 5/12/2022;
- non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall'ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria;

Verificato:

- che il Comune di Reggio Emilia è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- che la popolazione residente nel Comune di Reggio Emilia alla data del 30/11/2023 è pari a 170.570 abitanti;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO2 (40 microgrammi/m³), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto:

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- il "Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16 luglio 2018, in merito all'applicazione dell'art. 20 comma 1 "Limitazioni delle dispersioni termiche degli edifici con accesso al pubblico".

ORDINA

1. nel periodo **04/03/2024 – 31/03/2024**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Reggio Emilia, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

2 nel periodo **04/03/2024 – 31/03/2024 in tutte le domeniche (domeniche ecologiche)**, si applica il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Reggio Emilia, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A

3 Il divieto alla circolazione di cui ai presenti punti 1, 2 è sospeso - salvo l'attivazione delle misure emergenziali di cui al punto 6 nella giornata di **domenica di 31 marzo (Pasqua)**

4 **nel periodo 04/03/2024 – 31/03/2024, in tutto il territorio comunale:**

4.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

4.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

4.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

4.4 al divieto di cui al punto 3.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del

detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato

- a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
- b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.

5 durante la stagione termica 2023-2024, in tutto il territorio comunale:

a) l'obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

6 le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

6.1 il divieto di installare nuovi generatori a biomassa legnosa per riscaldamento a uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "5 stelle";

6.2 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

6.3 l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

7 nel periodo 04/03/2024 – 31/03/2024 l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

7.1 nella fascia orario 8.30-18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Reggio Emilia, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

7.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni

energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";

- 7.3 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

AREE DI APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE E DEROGHE

L'area del centro abitato del Comune di Reggio Emilia in cui si applica il divieto di circolazione di cui al **punto 1, 2 e 7.1** della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato n. 1 costituente parte integrante della presente ordinanza;

In deroga alle limitazioni di circolazione di cui ai punti 1, 2 e 6.1 vigenti sull'area del centro abitato di cui al punto precedente, sono individuati gli assi stradali e le aree che manterranno la libera percorribilità, così come successivamente specificato ed individuato nell'allegato 1 di cui sopra:

a) - "CORRIDOI DI ATTRAVERSAMENTO":

- **S.S. 9 – VIA EMILIA - DIRETTRICE PARMA – MODENA:** Via F.Lli Cervi (tratto compreso tra Via Prati Vecchi e l'imbocco con Viale Martiri Di Piazza Tien An Men) – Strada Tangenziale Nord (S.S.722);
- **VIA P. MONTAGNANI MARELLI;**
- **S.S. 63 – DEL CERRETO (DIRETTRICE CASTELNUOVO MONTI):** Via Bice Bertani Davoli – Via Hiroshima – Via Chopin – Via Inghilterra – Via Martiri della Bettola (tratto compreso tra Via Inghilterra e Via Della Repubblica);
- **S.S. 63 – BIS:** Via Dei Gonzaga – Via F.lli Manfredi (tratto compreso tra Via dei Gonzaga e Via XX Settembre);
- **VIALE CITTA' DI CUTRO** – Svincoli di collegamento tra Viale Citta' di Cutro e S.S.722;
- **VIA XX SETTEMBRE;**
- **S.P. 3 – DIRETTRICE BAGNOLO IN PIANO - CASELLO A1 STAZIONE AV:** S.P. 3 – Viale dei Trattati di Roma – Via Filangeri – Via Citta' del Tricolore;
- **DIRETTRICE BAGNOLO IN PIANO – VIA MORANDI – TANGENZIALE:** Via A. Gramsci – Via N. Green – Via A. Lincoln e Via R. Morandi, Strada Tangenziale Nord S.S.722;
- **VIA A. PATERLINI** (tratto compreso tra Via Cisalpina e l'accesso al Palazzo di Giustizia);
- **S.P. 467 – DIRETTRICE REGGIO EMILIA – SCANDIANO:** Via Vertoiba – Via dell'Aeronautica – Via del Partigiano – Via Martiri di Cervarolo (tratto compreso tra Via del Partigiano e viale O. Piacentini);
- **VIA DEL CHIONSO** (tratto compreso tra Via dell'Aeronautica e Via W.A. Mozart);
- **S.P. 28 – VIA GORIZIA (DIRETTRICE CAVRIAGO):** Via Teggi – Via Gorizia (tratto compreso da Via A. Volta alla Rotatoria dell'acquedotto con Via Inghilterra-Via Chopin);
- **TANGENZIALE SUD-EST (DA VIA INGHILTERRA A VIA PASTEUR) E VIA BOCCONI:** Viale Fornaciari – Viale Salvarani - Viale Piacentini – Viale Mons. Cocconcelli – Via Pasteur – Via Bocconi.

b) "PARCHEGGI E VIE DI ACCESSO AGLI STESSI":

- a) **PARCHEGGIO CAMPUS S. LAZZARO** con accesso dal tragitto Via Bocconi/Via Cocconcelli - Via Pasteur - Viale Amendola – Via Doberdo'.
- b) **PARCHEGGIO MERIDIANA di VIA KENNEDY:** sul tragitto Via Hiroshima – Via Kennedy;
- c) **PARCHEGGIO ZONA MANCASALE:** viale Trattati di Roma - via L. Lama - via F. Casorati - via C. Calvi di Coenzo – via Raffaello – via G. Bovio – via Gramsci;
- d) **PARCHEGGI SCAMBIATORI :**
 - 1. **PARCHEGGIO FORO BOARIO:**
 - dal tragitto Tangenziale Nord – Via Nicolo' Copernico – Via XX Settembre;
 - dal tragitto S.S. 63 direttrice Castelnovo Nè Monti – Via dei Gonzaga – Via F.lli Manfredi;
 - 2. **PARCHEGGIO DI PIAZZALE EUROPA** anche detto **PARCHEGGIO C.I.M. - CENTRO INTERSCAMBIO MOBILITÀ** dal tragitto Via del Partigiano/Via dell'Aeronautica – Via Agosti – Via Ramazzini;

3. **PARCHEGGIO VOLO** in **LARGO GIAMBELLINO** dal tragitto Via Hiroshima/Chopin – Via F.Lli Cervi;
4. **PARCHEGGIO LE QUERCE** in via MUZIO CLEMENTI dal tragitto Via Inghilterra – Via Francia – Via Mercadante;
5. **PARCHEGGIO DI PIAZZALE FUNAKOSHI** dal tragitto Via Bocconi/Via Cocconcelli - Via Pasteur - Viale Amendola;
6. **PARCHEGGIO CECATI:**
 - dal tragitto da ovest: Via Inghilterra – Via Francia - Via Lungo Crostolo – Via D.F. Cecati
 - dal tragitto da sud-est: Viale Piacentini – Via Rosa Luxemburg – Via Benedetto Croce – Via Magati - Viale Umberto I° - Via Rossena – Via P. Pariati – Via D. F. Cecati;
7. **PARCHEGGIO CASERMA ZUCCHI :**
 - dal tragitto Tangenziale Nord – Via Nicolo' Copernico – Via XX Settembre – viale Regina Elena;
 - dal tragitto S.S. 63 direttrice Castelnovo Nè Monti – Via dei Gonzaga – Via F.lli Manfredi - viale Regina Elena;
 - in uscita dal parcheggio: via R. Franchetti – viale Isonzo (solo tratto tra via Franchetti e viale Regina Elena in direzione viale Regina Elena)
8. **PARCHEGGIO DI PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA** dal tragitto Via Morandi-Via Meuccio Ruini-Via Gramsci-Via Duo / via F. Romano;
In occasione degli **eventi sportivi** che si verificano presso il MAPEI STADIUM, che per questioni d'ordine pubblico comportino limitazioni di circolazione su piazzale Atleti Azzurri d'Italia, via Duo e via Taddei, in alternativa al parcheggio scambiatore di piazzale Atleti Azzurri d'Italia è individuata una ulteriore area su cui vige la deroga al divieto di circolazione, corrispondente alle aree di parcheggio del complesso di via Meuccio Ruini (Unieco), ossia l'area circoscritta da via Morandi a ovest, via Ruini a nord e via Gramsci a est e Tangenziale a sud. Questa area sarà raggiungibile dai percorsi: Via Morandi - Via Meuccio Ruini - Via Gramsci.
9. **PARCHEGGIO DI VIALE LUXEMBURG/PIAZZALE ZAMBERLETTI** dal tragitto Viale Piacentini – Via Rosa Luxemburg

- a) **“AREA OSPEDALIERA SANTA MARIA NUOVA”** comprendente:
- VIABILITA' INTERNA ALL'AREA ASMN E PER L'ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO
 - ALTRE PARTI DELLA STRUTTURA SANITARIA (solo gli aventi diritto)
 - PARCHEGGI DI P.LE GALENO,
 - P.LE BERENGARIO DA CARPI

accesso dai percorsi:

1. Via Inghilterra – Via Francia – Via Lungocrostolo – – Via Cesare Magati – Piazza Quarnaro - Viale Risorgimento oppure Via Inghilterra – Via Francia – Via Lungocrostolo – Via Cesare Magati – Via Benedetto Croce.
2. Viale Piacentini – Via R. Luxemburg – Via Benedetto Croce – P.Le Quarnaro – Viale Risorgimento;

uscita dai percorsi:

3. Viale Risorgimento – P.Le Quarnaro – Via Benedetto Croce Viale R. Luxemburg oppure Viale Risorgimento – P.Le Quarnaro – Via C. Magati – Via Lungo Crostolo – Via D.F. Cecati – Via G. da Baiso - Via Lungo Crostolo – Via Francia – Via Inghilterra;
4. via Benedetto Croce - Viale R. Luxemburg oppure via Benedetto Croce – Via C. Magati – Via Lungo Crostolo – Via D.F. Cecati – Via G. da Baiso - Via Lungo Crostolo – Via Francia – Via Inghilterra;

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti **punti 1, 2 e 7.1** i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030) e riportati integralmente nell'**Allegato 2** della presente ordinanza come costituente parte integrante della stessa

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto **1** i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall'ordinanza n 60 del 29/09/2023.

Nelle more dell'adeguamento della segnaletica verticale relativa alle limitazioni del traffico per i mezzi inquinanti, in via transitoria fino al 31/03/2024, per le limitazioni sui veicoli vige l'ordinanza R.U.O 60 del 29/09/2023.

DISPONE CHE

- L'inosservanza alle prescrizioni in materia di circolazione stradale di cui al presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle in esso previste. Per le altre violazioni al presente provvedimento si applicano le norme di cui alla L. n. 689/81.
- L'inosservanza alle altre prescrizioni di cui alla presente provvedimento che non siano previste e sanzionate da specifiche norme di legge o dal "Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza" sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del testo unico degli enti locali.
- Sia previsto il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e la comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni erogate prevedendo almeno 1.200 controlli/anno.

Per quanto riguarda

- L'esecuzione del presente provvedimento, per quanto attiene le limitazioni alla circolazione, è affidata agli Organi di Polizia Stradale individuati dall'art.12 del Codice della Strada, per quanto attiene alle altre misure previste nel provvedimento è incaricata la Polizia Locale, le altre forze di Polizia, nonché tutti gli altri organi di controllo deputati alla vigilanza.
- La presente ordinanza sia resa nota mediante:
 - la pubblicazione all'Albo Pretorio ;
 - l'apposita segnaletica installata agli accessi della zona in cui vige il divieto;
 - la comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge, con la pubblicazione all'Albo Pretorio e integra le precedenti annullando e sostituendo le parti in contrasto con essa;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Reggio Emilia, 6 Marzo 2024

Il Sindaco